

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CFA
(2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 008/CFA– RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- CASERTA FRANCO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA;
- ZAMMITTI ANGELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA

E DELLE SOCIETÀ:

- A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA;
- A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL'11.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016)

La Procura Federale, con proprio atto del 6.6.2016, ha impugnato dinanzi questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale (di cui al Com. Uff. n. 85 del 27 maggio precedente) che ha respinto il deferimento per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F. dei signori Franco Caserta e Angelo Zammitti dirigenti, rispettivamente, dell'A.S.D. Atletico Biancavilla e dell'A.S.D. Città di Siracusa – nonché le stesse società per responsabilità diretta – in relazione all'asserito, mancato pagamento del “premio di preparazione” all'A.S.D. Hellenika AS, “*per aver, in concorso tra loro, pianificato e disposto che il tesseramento del calciatore Enrico Monterosso per l'ASC Biancavilla, predisposto il giorno 17.09.2015, fosse proforma...*”.

Assumeva quell'Ufficio che il Presidente della soc. Hellenika AS aveva rappresentato che il proprio calciatore Enrico Monterosso, con vincolo di tesseramento sino al 30.06.2015, nel periodo immediatamente successivo (agosto 2015) aveva partecipato ad attività di preparazione precampionato e disputato anche alcune partite amichevoli (non ufficiali) con la A.S.D. Città di Siracusa, come riportato da organi di stampa e non contestato dai dirigenti deferiti.

Nella convinzione che il giocatore fosse stato tesserato dalla società, il 30.09.2015 veniva richiesto dall'A.S.D. Hellenika AS la corresponsione del premio di preparazione ma veniva a conoscenza che il Monterosso, dal 17 settembre precedente, risultava essere stato tesserato per l'A.S.D. Atletico Biancavilla e, nell'immediatezza, concesso in prestito alla società Città di

Siracusa, partecipante al Campionato Interregionale di Serie D.

Nel convincimento che la complessiva operazione fosse stata congegnata e attuata allo scopo di non corrispondere alla società di provenienza il “premio di preparazione”, nell’importo dovuto di €. 3.252,00 (in luogo di quello pagato di €. 1.084,00) la Procura Federale ha avviato istruttoria all’esito della quale, maturato il convincimento che si fosse concretizzata un’illecita “triangolazione” ai danni dell’A.S.D. Hellenika AS, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale sia i signori Caserta e Zammiti, sia le società rappresentate, per sentirle condannare per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F..

All’esito della riunione del Tribunale Federale Nazionale del 26 maggio 2016 quel Collegio ha respinto la richiesta di condanna di cui al deferimento del requirente.

In particolare, è stata accolta l’eccezione dei deferiti circa l’omessa indicazione, da parte della Procura Federale, della norma violata ma, soprattutto, è stata condivisa la tesi che nessun pregiudizio economico si sarebbe verificato ai danni dell’A.S.D. Hellenika AS in quanto sarebbe rimasto intatto il suo diritto a pretendere ed esigere il complessivo “premio di preparazione” in virtù del fatto che il tesseramento per l’A.S.D. Atletico Biancavilla era stato dichiarato nullo per effetto dell’inibizione del suo legale rappresentante, con conseguente incapacità dello stesso a sottoscrivere atti aventi rilevanza per l’ordinamento federale.

Contro la decisione che precede è insorta la Procura Federale che ha opinato che il Tribunale avrebbe compiuto un’errata valutazione “*non solo delle evidenze probatorie acquisite, ma soprattutto degli elementi costitutivi della fattispecie violativa contestata...*” e, alla luce della considerazione che ove il tesseramento per l’A.S.D. Città di Siracusa fosse stato correttamente eseguito, sarebbe maturato il diritto patrimoniale dell’A.S.D. Hellenika AS in misura più cospicua (€. 3.252,00 invece che €. 1.084,00), l’Ufficio ritiene che la simulazione asseritamente intervenuta potrebbe accertarsi mediante ricorso all’istituto delle presunzioni (di cui all’art. 2729 c.c.), concretizzate – a suo avviso – dal comportamento delle parti che, contrariamente a quanto dedotto in sentenza, non avrebbe avuto come scopo un doppio trasferimento del giocatore ma il fraudolento aggiramento di una norma federale, ovviamente sanzionabile.

Per questo ha chiesto che, in riforma della decisione di primo grado, venga accertata e dichiarata la responsabilità degli appellati con conseguente comminazione dell’inibizione per mesi nove ai signori Caserta e Zammiti nonché la sanzione di €. 900,00 a carico dell’A.S.D. Biancavilla e di €. 1.200,00 a carico dell’A.S.D. Città di Siracusa.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale hanno partecipato l’avv. Avagliano, per la Procura Federale ed il sig. Antonino Finocchiaro in rappresentanza della soc. A.S.D. Siracusa.

Il primo, nel riportarsi all’atto di gravame, ha rappresentato che la Procura Federale non avrebbe ricevuto copia della memoria difensiva depositata dall’A.S.D. Città di Siracusa. In ogni caso, ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.

Il sig. Finocchiaro, da parte sua, ha eccepito che la società e il suo dirigente non avrebbero ricevuto l’atto di appello in quanto inviati a precedente recapito malgrado il nuovo indirizzo sia stato regolarmente notificato alla Federazione.

Malgrado questo, ha però lungamente dissertato in ordine alla vicenda e alle considerazioni della Procura affermando che nessuna violazione delle norme federali sarebbe stata compiuta in quanto, in disparte la diversa lettura degli eventi che propone, così come emerge dalla propria memoria, assume che è stato regolarmente pagato all’A.S.D. Hellenika AS il “premio di preparazione” nella misura prevista di €. 3.252,00, come risulterebbe dagli atti esistenti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Sicilia della LND. Ha chiesto, in conclusione, che il ricorso sia respinto.

Su tale ultima asserzione la Procura Federale nulla ha osservato.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno i fatti e le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

Va respinta, in primo luogo, l’eccezione formulata da parte appellata perché, pur riconoscendosi che il ricorso non risulta correttamente e ritualmente portato a sua conoscenza, il vizio si dimostra sanato in virtù dell’esaustività della memoria prodotta e della completezza delle argomentazioni difensive allegare, integralmente riprodotte nell’odierna riunione dal suo

rappresentante, anche a beneficio della Procura Federale che di tali memoria non avrebbe ricevuto copia.

Nel merito deve dirsi che il ricorso si presenta contraddittorio e palesemente infondato.

Gli eventi così come rappresentati (nella loro verifica e sequenzialità non contestati da nessuno) dimostrano che l'A.S.D. Atletico Biancavilla, in data 15.09.2015 aveva provveduto, a mezzo raccomandata A.R., a notificare alla LND di Palermo, il tesseramento del giocatore Enrico Monterosso il quale, dopo aver svolto allenamenti estivi con la squadra della ASD Città di Siracusa, aveva però manifestato l'intenzione di svolgere attività agonistica nei pressi di Catania, per ragioni personali. In questo senso, visti i rapporti tra le due società, sempre secondo l'assunto di parte appellata, l'Atletico Biancavilla aveva accettato l'indicazione della società siracusana e tesserato il calciatore il quale però, dopo due soli giorni, avrebbe riponderato la propria decisione e, sempre in base a ragioni personali, si sarebbe determinato a permanere nel capoluogo aretuseo.

Avviati i contatti tra le due società per la soluzione del problema, la LND comunicò che il tesseramento inoltrato dall'ASD Atletico Biancavilla non poteva ritenersi regolare perché non effettuato con processo digitalizzato e, nelle more di una sua regolarizzazione, nel novembre successivo emergeva che doveva addirittura considerarsi nullo perché sottoscritto dal legale rappresentante in regime di inibizione.

Riacquistato lo status di "svincolato", in data 27.11.2015, il giocatore veniva tesserato per l'A.S.D. Città di Siracusa.

Posta la ricostruzione che precede, se da un lato la Procura offre una chiave di lettura in senso illecito perché gli eventi sarebbero sintomatici di una volontà di aggiramento delle norme e di sottrazione all'obbligo di pagare il "premio di preparazione" dovuto dalla società siracusana, dall'altro quest'ultima ribadisce che quanto accaduto rispecchierebbe l'intenzione di assecondare i desideri del giocatore e, alla fine, dimostrerebbero l'insussistenza di qualsiasi intento illecito poiché, regolarizzato il tesseramento, l'ASD Hellenika AS avrebbe ricevuto dall'ASD Città di Siracusa l'integrazione del premio già parzialmente pagato dall'ASD Atletico Biancavilla.

La Procura si duole dell'ingiustizia della decisione di primo grado poiché, a suo avviso, avrebbe erroneamente reputato come essenziale la mancata indicazione della norma violata e, poi, avrebbe sbagliato nell'individuare come oggetto della contestazione non il fraudolento aggiramento delle norme federali bensì la contemporaneità del doppio trasferimento.

Premesso che nel ricorso ci si duole di una valutazione in contrasto con "evidenze probatorie acquisite", deve dirsi che le risultanze istruttorie, peraltro circoscritte all'audizione degli interessati in un periodo che si sovrappone, peraltro, a quello di perfezionamento del trasferimento del giocatore all'ASD Città di Siracusa, non possono dirsi idonee ad assumere valore e sostanza di prova poiché riportano, puramente e semplicemente, la mera cronologia dei fatti e avallano – ma non potrebbe essere diversamente – la chiave di lettura offerta dagli appellati.

Di questo pare avvedersi la stessa Procura che, se da un lato invoca le "evidenze probatorie acquisite" dall'altro chiede che si faccia ricorso all'istituto delle presunzioni, come è noto, cui ricorre il giudice allorché manchino le prove ma vi siano indizi gravi e concordanti.

Non risultando, pertanto, "evidenze probatorie" che, con un criterio di oggettività, suffraghino la prospettazione attrice essa, sfornita di ogni riscontro esterno, si riduce ad una mera ricostruzione congetturale.

D'altronde, quella fornita dagli appellati, si pone sullo stesso piano e non avrebbe diversa incisività se non fosse supportata dall'emergenza oggettiva che il pagamento del "premio di produzione" sarebbe stato effettuato nella sua misura congrua, rispettando così il precetto di cui all'art. 96, comma 2, delle N.O.I.F..

Circostanza, questa, che deve assumersi come processualmente rilevante e provata per effetto della mancanza di contestazione da parte del rappresentante della Procura, ufficio che avrebbe ben potuto, nelle more anche della sola interposizione dell'appello, verificare l'effettivo adempimento presso la LND di Palermo.

Ora, è di tutta evidenza che il corretto e integrale pagamento di quanto dovuto all'ASD Hellenika AS priva l'assunto della Procura del suo elemento argomentativo cardine che, in assenza non solo di idonea prova ma anche di quegli indizi gravi e concordanti che renderebbero possibile il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 cc, si dimostra perciò irrimediabilmente insufficiente a

supportare la pretesa condanna degli appellati per il riferito comportamento lesivo dell'art. 1 bis C.G.S. tenuto dai dirigenti delle due società coinvolte.

Ne consegue che l'appello deve respingersi per quanto precede, con contestuale assorbimento di ogni altra censura, in quanto non risulta adeguatamente provata la sussistenza di qualsivoglia comportamento fraudolento degli appellati.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Mario Antonio Scino, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016)

In data 10.4.2016 si è disputata, come da calendario, la gara del Campionato di calcio di Promozione fra le squadre della Medesanese e della Gotico Garibaldina.

Il Presidente Federale con il ricorso in oggetto deduceva, allegando gli atti ufficiali di gara nonché le dichiarazioni rese dall'arbitro e dai suoi collaboratori e quanto riportato dagli organi di stampa, che al termine della partita alcuni individui, sostenitori della squadra della Medesanese, ben riconosciuti e che già nel corso della gara si sarebbero resi colpevoli di molti episodi ingiuriosi e offensivi nei confronti del Direttore di gara, avrebbero atteso la terna arbitrale fuori dal parcheggio dell'impianto sportivo, per poi inseguirla con due distinte automobili durante il percorso di rientro a casa dalla gara.

Secondo il ricorso del Presidente federale nel tragitto di rientro della terna arbitrale, i soggetti inseguitori avrebbero costretto il Direttore di gara ed i suoi collaboratori a fuggire a bordo della propria autovettura e avrebbero continuato, comunque, nei comportamenti oltraggiosi e ingiuriosi.

Il ricorrente deduce altresì che la terna arbitrale nel corso dell'inseguimento automobilistico, temendo per la propria ed altrui incolumità, avrebbe provveduto ad avvisare le Autorità di PS. accorgendosi tuttavia che una delle due automobili inseguitrici, avrebbe provocato un incidente frontale con una altra autovettura proveniente dal senso opposto. La terna, accortasi dell'accaduto, avrebbe avvisato immediatamente i Carabinieri dell'incidente evidenziando la necessità di soccorsi.

Il Giudice Sportivo, con la decisione che si impugna sanzionava per responsabilità oggettiva la società Medesanese, con l'ammenda di € 500,00 (Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016) con la seguente motivazione: *” Propri sostenitori rivolgevano gravi minacce ed offese nei confronti dell'arbitro. Dopo il termine della gara due macchine con all'interno alcuni sostenitori della soc. Medesanese attendevano la terna arbitrale all'esterno del campo e davano luogo ad un inseguimento manifestando in maniera evidente la volontà di volerli aggredire”*.

All'udienza del 24.6.2016 avanti le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, dopo aver rilevato che la Procura non aveva avuto la delega del Presidente Federale per la discussione e che l'avv., Grassani aveva appena ricevuto la delega della soc. Medesanese la Corte Federale a SSUU disponeva il rinvio della causa per consentire un adeguato termine a difesa delle parti con rinvio alla Sezione III con udienza fissata al 30.6.2016.

All'udienza del 30.6.2016 si costituiva la soc. Medesanese ed alla medesima udienza del la Procura Federale ribadiva di non aver alcun mandato dal Presidente Federale. La soc. Medesanese con l'avv. Grassani chiedeva la revoca della sanzione, riportandosi alle difese svolte nella Memoria difensiva deposita, e chiedeva termine per deposito del verbale dei CC intervenuti sul luogo dell'incidente, dal quale si sarebbe evidenziata l'estraneità dei rappresentanti della soc.

Medesanese relativamente all'incidente ed alla condotta aggressiva sfociata nell'inseguimento della vettura della terna arbitrale.

La III Sezione concedeva termine per produrre detta documentazione entro 15 gg dall'udienza e fissava nuova udienza di discussione al 21.7.2016 .

All'udienza del 21.7.2016 si presentava solo la difesa della Medesanese assistita dallo Studio Grassani che chiedeva nuovo termine per produrre il suddetto rapporto dei CC in quanto per la sua produzione sarebbe stata necessaria l'autorizzazione della Procura della Repubblica di Parma, che stava indagando sui fatti relativi all'incidente stradale.

L'avvocato della Medesanese si riportava alla difesa in atti e rinnovava l'istanza istruttoria.

Il Collegio rilevato che il c.d. soccorso istruttorio, anche se in linea di principio può essere ritenuto ammissibile nel procedimento sportivo della FIGC, non di meno non può spingersi fino a sostituirsi alle parti circa il rispettivo onere probatorio. Nel caso di specie la parte ha esercitato la propria attività istruttoria senza assolvere del tutto l'onere probatorio a suo carico . Invero pur avanzando le proprie richieste istruttorie , parte resistente non ha dimostrato l'invalidità degli atti posti a base del ricorso del Presidente Federale ne' ha introdotto validi elementi a supporto della propria posizione difensiva svolta a sostenere la revoca della sanzione o quantomeno la conferma delle medesima, con il rigetto del ricorso del Presidente Federale.

Pertanto, ritenuta esauriente l'istruttoria del caso, deve preliminarmente rigettarsi l'istanza istruttoria di richiesta per ulteriore rinvio al fine di ottenere l'autorizzazione della Procura di Parma alla produzione del rapporto del CC..

Deve ritenersi invece che le allegazioni documentali al ricorso sostenute della Procura Federale sono atti fidefacienti sino a prova contraria o a querela di falso.

Il ricorso risulta provato e merita accoglimento per i seguenti

Orbene, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 14 –comma 1- ultimo periodo del C.G.S. le società "...sono responsabili per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone."

Non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori della Medesanese, secondo le risultanze probatorie allegate dal ricorrente e non adeguatamente smentite da controparte, peraltro prolungata fuori dall'impianto sportivo rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata.

Risulta invero provato che la condotta censurata ha realizzato gli elementi costitutivi della condotta sanzionata dall'art. 14 C.G.S. che correla la punibilità alla circostanza della responsabilità oggettiva tenuto conto che dal fatto grave dei tifosi ne è derivato un pericolo per l'incolumità pubblica e, nella fattispecie, un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone sussistendo anche riscontro all'incolumità fisica di terzi.

Appare evidente comunque come la gravità del fatto non possa, e non debba, trovare adeguata soddisfazione nell'irrogazione della sanzione nella misura minima prevista dalla normativa federale, tenuto conto anche della politica federale che stigmatizza le violenze perpetrate ai danni dei Direttori di gara.

Aggravante non trascurabile è anche il fatto che uno degli autori di siffatti comportamenti è stato individuato e riconosciuto dalla terna come essere il custode addetto al terreno di gioco della Medesanese.

Non di meno, pur ritenendo congrua l'entità della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice sportivo anche in considerazione della categoria in cui milita la società resistente, deve ritenersi opportuno integrare la sanzione comminando altresì la disputa a porte chiuse della prima partita casalinga del prossimo campionato di calcio 2016/2017 della società resistente.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, infliggendo a carico della società U.S.D. Medesanese la sanzione di una partita a porte chiuse da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e conferma la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Lugi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO SIG. CRISTOFANI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 40 COMMA 3 LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

4. RICORSO SIG. CRISTOFANI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio, con la decisione impugnata, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale 9992/581pf15-16/GT/do del 23.3.2016, ha affermato la responsabilità di Signori Giordano Cristofani e Stefano Cristofani per le violazioni loro ascritte condannandoli rispettivamente alle sanzioni della sospensione per mesi 2 e della squalifica per mesi 4.

Secondo il Tribunale, la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale troverebbe conferma nel materiale istruttorio raccolto. Risulterebbe pertanto appurato che l'arbitro Giordano Cristofani avrebbe ommesso di inserire nel referto della gara da lui diretta, DNA Sporting School/Aerklima Cretarossa, campionato Juniores Primavera del 25.1.2015, e nel relativo supplemento, elementi ricostruttivi di fondamentale rilevanza in ordine ad accadimenti, avvenuti al termine dell'incontro, che lo avrebbero visto coinvolto in prima persona. In particolare l'arbitro avrebbe letteralmente taciuto la circostanza di avere colpito con un pugno al volto il sig. Daniele Festoso, dirigente della società Aerklima Cretarossa, che sarebbe intervenuto nella zona spogliatoi per sedare gli animi ed evitare il contatto tra il direttore di gara ed alcuni giocatori della società Aerklima che lo avevano circondato minacciosamente rivolgendo proteste ed ingiurie nei suoi confronti fino a tentare di percuoterlo (il colpo avrebbe provocato al Festoso la lesione al setto nasale con prognosi di 7 giorni s.c.); il fatto, peraltro, sarebbe stato denunciato dal Festoso al Commissariato di P.S di Anzio Nettuno. In sostanza, se, da una parte, risulterebbe appurata la circostanza secondo la quale l'arbitro Cristofani aveva effettivamente colpito il Festoso, dall'altra non avrebbe trovato riscontro la ricostruzione, volta a scagionarlo, secondo la quale il colpo sarebbe stato sferrato involontariamente in conseguenza di una spinta e di una manata al volto ricevute nella concitazione del momento.

Al tempo stesso, sarebbero emersi profili disciplinarmente rilevanti a carico del Sig. Stefano Cristofani, genitore dell'arbitro e vice presidente della sezione AIA Roma 2. Questi, infatti, come dal medesimo ammesso, presente alla partita per assistere alla direzione arbitrale del figlio, si sarebbe recato nella zona degli spogliatoi al termine della gara e, successivamente, come dichiarato dal dirigente della Aerklima, Sig. Paolo Galeazzi, avrebbe contattato quest'ultimo per ben quattro volte, promettendogli una favorevole alterazione del referto di gara che il figlio avrebbe dovuto redigere in cambio della remissione della querela sporta dal Festoso nei confronti del medesimo figlio, Sig. Giordano Cristofani.

Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con distinti ricorsi, sia il Giordano Cristofani che il Sig. Stefano Cristofani chiedendo l'integrale riforma della decisione o, in subordine, la riduzione delle sanzioni rispettivamente inflitte.

Con il primo ricorso, il Sig. Giordano Cristofani contesta che i fatti si siano effettivamente svolti secondo la versione fatta propria dalla Procura federale e condivisa dal Tribunale. In sostanza,

il colpo inferto dall'arbitro al Festoso non avrebbe avuto alcuna volontarietà lesiva ma si giustificherebbe in ragione della concitazione degli attimi, della violenza dell'aggressione subita, fisica e verbale, e del tentativo scomposto di difendersi e disimpegnarsi da tale aggressione posta in essere da calciatori e dirigenti della società Aerklima. Del resto, l'effettiva entità delle conseguenze fisiche in concreto subite dal Festoso in conseguenza del colpo ricevuto dal Cristofani, lievi e non certo integranti quelle rappresentate (rottura del setto nasale), confermerebbero tale ricostruzione. Ed in ogni caso, se anche il Cristofani avesse volontariamente colpito con pugno il Festoso, il gesto avrebbe comunque dovuto essere inteso, e quindi derubricato, come un atto di legittima difesa assolutamente proporzionale all'offesa ricevuta. Peraltro, la ricostruzione fatta propria dal Tribunale trascurerebbe colpevolmente il dato assolutamente contrastante delle risultanze del referto arbitrale al quale deve essere attribuita fede privilegiata anche nei riguardi dell'attività inquirente, rappresentata in particolare da audizioni di tesserati, disposta dalla Procura federale e presupposta all'atto di deferimento. In altri termini, il Sig. Giordano Cristofani non avrebbe violato né i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. né il dovere di tempestiva, solerte e fedele refertazione di cui all'art. 40 comma 3 lett. H) del Regolamento AIA.

Da parte sua, il Sig. Stefano Cristofani, a sostegno della propria impugnazione, ha dedotto quanto segue. I contatti intrattenuti con il Sig. Paolo Galeazzi – il cui ruolo di dirigente della società Aerklima sarebbe stato dal Cristofani appreso solo in un secondo momento, comunque successivo ad una sua prima audizione innanzi alla Procura federale – sarebbero infatti del tutto naturalmente imputabili alla preoccupazione del genitore di evitare che il figlio Cristiano fosse oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria per gli eventi accaduti al termine della gara dei quali il figlio stesso doveva considerarsi vittima. Peraltro, non avrebbe rappresentato oggetto di discussione il presunto baratto tra la desistenza dalla querela e la redazione di un referto arbitrale ammorbido; tenuto conto, peraltro, che trattandosi di una attività nella disponibilità dell'arbitro in quanto tale, non ne avrebbe comunque potuto direttamente disporre (se non mediante una indebita pressione sul proprio figlio). Peraltro le dichiarazioni rese dal Sig. Galeazzi alla Procura federale, mentre renderebbero ragione della linearità del contegno del Sig. Stefano Cristofani, evidenzerebbero un sottinteso intento mercificatorio da parte dello stesso Galeazzi che, subordinando la valutazione circa la remissione della querela alla pubblicazione del Comunicato ufficiale con i provvedimenti del Giudice sportivo, avrebbe sostanzialmente, questa volta sì, subordinato la desistenza del Festoso rispetto alla presentazione della denuncia/querela alla assenza di provvedimenti del Giudice sportivo a carico della propria società in ordine ai fatti refertati dall'arbitro Cristiano Cristofani. Infine, il teorema accusatorio si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dai dirigenti della società Aerklima i quali, palesemente interessati all'esito del giudizio – gemmazione del procedimento apertosi in seguito ai provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice sportivo in ordine alla gara in questione poi riformati dal TFT con decisione di cui al Com. Uff. n. 270/LND del 29.5.2015 – si sarebbero trovati in posizione di conflitto di interessi tale da rendere le proprie affermazioni del tutto inattendibili.

I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva riguardando peraltro il medesimo provvedimento.

La Corte ritiene che le ragioni di gravame proposte dal Sig. Cristiano Cristofani siano infondate mentre meritano parziale accoglimento quelle proposte dal Sig. Stefano Cristofani.

La ricostruzione dei fatti avvenuti al termine della gara, operata grazie alle testimonianze assunte dalla Procura federale (in particolare l'audizione del Sig. Stecconi), provano che effettivamente, sebbene non riferite nel rapporto di gara, l'arbitro Cristiano Cristofani, seppure in un frangente di grande tensione provocato dall'aggressione subita al termine della gara protrattasi durante il rientro negli spogliatoi, abbia volontariamente colpito il Sig. Festoso con un pugno al volto. Le particolari circostanze che diedero origine al fatto, lungi da giustificare il contegno del direttore di gara, impongono tuttavia la determinazione della relativa sanzione in termini di sostanziale tenuità in ragione dei caratteri della proporzionalità ed afflittività. Rimane tuttavia la rilevanza disciplinare del comportamento dell'arbitro. Si tratta di un comportamento comunque grave ed inevitabilmente punibile. La Corte ritiene pertanto che la sanzione inflitta dal primo giudice al Sig. Cristiano Cristofani tenga effettivamente conto di tali aspetti e che non vi siano ragioni che inducano questo giudice a discostarsi da tale valutazione.

Meritano invece parziale accoglimento le ragioni di gravame del Sig. Stefano Cristofani. Questi, infatti, ha ammesso di essersi recato, sebbene non autorizzato, nella zona degli spogliatoi al termine della gara; è anche stato inequivocabilmente dimostrato che questi, successivamente, abbia contattato il dirigente della Aerklima Sig. Galeazzi con l'intento di ottenerne l'intercessione presso il Festoso per convincerlo a non sporgere querela nei confronti del figlio Cristiano. Non risulta tuttavia provato che il Cristofani abbia proposto al Galeazzi lo scambio tra la rinuncia alla querela del Festoso e la redazione di un rapporto arbitrale particolarmente benevolo nei riguardi dei fatti che videro protagonisti giocatori e dirigenti della società Aerklima in occasione della gara in questione. Anzi, la circostanza, ammessa dal Galeazzi, che i colloqui telefonici di analogo tenore si siano effettivamente protratti anche dopo la pubblicazione di provvedimenti sanzionatori del Giudice sportivo consente di ritenere con un ragionevole margine di certezza che non fosse stato oggetto di trattativa alcun baratto tra la desistenza dalla querela e l'atteggiamento di particolare moderazione dell'arbitro nelle refertazione dei fatti di gara. Per queste ragioni, rimanendo la rilevanza disciplinare degli indebiti contatti tra il Sig. Stefano Cristofani, dirigente AIA, ed i dirigenti della società Aerklima al termine della gara, e con il dirigente Galeazzi nei giorni successivi, la Corte ritiene di potere rideterminare la sanzione riducendola alla squalifica di mesi uno.

Per questi motivi, la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), come sopra proposti dai Sigg. Cristofani Giordano e Cristofani Stefano:

- respinge il ricorso del Sig. Cristofani Giordano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie parzialmente riducendo la sanzione della squalifica a mesi 1 inflitta al Sig. Cristofani Stefano.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

5. RICORSO SIG. BIZZOZERO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)

6. RICORSO SIG. CORTI IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF E ART. 6, COMMA 1, REG. ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)

I sigg.ri Daniele Bizzozero ed Ivan Corti, con separati ricorsi, rispettivamente rubricati ai nn. 226 e 227 del Registro della Corte Federale d'Appello, hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la quale sono state loro inflitte le seguenti sanzioni: al primo l'inibizione di anni 1 per violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, C.G.S. e 37, comma 1, N.O.I.F., al secondo l'inibizione di mesi 6 per violazione delle dette norme, nonché dell'art. 6, comma 1, Reg. Elenco Speciale dei Direttori Sportivi F.I.G.C.

La vicenda prende le mosse dall'esposto 22/05/2015, inviato alla Procura Federale dal sig. Fiorenzo Roncari, già allenatore della Calcio Lecco 1912, il quale lamentava che la società aveva ottemperato il lodo arbitrale 7.7.2014, reso fra esse parti, a mezzo di due assegni bancari postdatati, di €. 5.000,00 ciascuno, in seguito risultati insoluti, ad esso Roncari consegnati, in occasione dell'incontro avvenuto il 29/07/2014, dal Daniele Bizzozero, alla presenza del sig. Luigi Cappelletti, svolgente funzioni di D.S. e Responsabile del settore giovanile all'interno della stessa Calcio Lecco 1912 senza tesseramento e senza contratto, situazione consentita dall'Ivan Corti nella qualità di Amministratore Unico della predetta società.

Espletate le indagini del caso, la Procura Federale procedeva al deferimento del Bizzozero e del Corti, nonché di altri soggetti, per le violazioni innanzi indicate.

Al termine del dibattimento di prime cure, veniva adottata la decisione sopra richiamata, avverso la quale, sempre come sopra riferito, hanno proposto separati gravami i sigg.ri Bizzozero e Corti.

La discussione dei reclami veniva tenuta innanzi la Corte Federale d'Appello nella seduta del 26.7.2016, nel corso della quale svolgevano la discussione orale sia il rappresentante della Procura che il difensore delle parti.

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione delle impugnazioni in quanto proposte avverso la stessa decisione.

Passando al merito del ricorso Bizzozero, con un primo motivo il reclamante denuncia l'errata qualificazione dei fatti, assumendo che la propria condotta si sarebbe esaurita con la consegna degli assegni della cui copertura bancaria nulla avrebbe saputo, essendo stati emessi da terze persone.

Contrariamente a tale assunto, lo stesso Bizzozero, in sede di interrogatorio, ha ammesso di essersi recato, nel luglio del 2014, insieme al Luigi Cappelletti, presso la sede della soc. Pro Sesto *"al fine di sistemare la situazione nata a seguito della vertenza presentata da Roncari"*, addirittura precisando *"in quella data non ho consegnato assegni al sig. Roncari"*, affermazione subito smentita, in quanto poco dopo l'interrogato ammette: *"ho consegnato gli assegni a Roncari, non li ho consegnati il 29.7.2014"*.

Le affermazioni così rese contrastano la prospettazione del ricorso secondo la quale proprio *"nel corso dell'incontro 29.7.2014 con l'allenatore Roncari (il Bizzozero) si è limitato a consegnare due assegni bancari"*.

La più intensa partecipazione del reclamante alla vicenda viene confermata dall'Ivan Corti nel corso della propria audizione, laddove l'interrogato, a domanda, risponde: *"In tale situazione il sig. Bizzozero Daniele è intervenuto per sanare la situazione, considerato il fatto che lo stesso Bizzozero aveva mostrato l'intenzione di entrare in società cosa realmente accaduta qualche tempo dopo"*.

Tale ultima circostanza trova conforto persino nel preannuncio di reclamo che, proposto nell'interesse del tesserato, richiede l'addebito della relativa tassa sul conto-campionato della società.

Le riprodotte risultanze sconfessano il motivo di gravame, confermando la fattiva partecipazione alla vicenda sanzionata del Bizzozero, che, in procinto di entrare in società, non si è limitato a consegnare al Roncari assegni scoperti emessi da terzi, ma ha svolto complessa attività nell'interesse della soc. Lecco, alla quale si accingeva a partecipare, ottenendo fraudolentemente la quietanza liberatoria indispensabile per l'iscrizione al successivo Campionato.

Tale ingannevole condotta, finalizzata al raggiungimento di illecito scopo, accompagnata da indubitabile ambiguità in sede di indagini e di processo, rende perfettamente congrua, a parere della Corte, la sanzione inflitta al reclamante, consistente nell'inibizione per anni uno e consente altresì di ritenere assorbito il motivo di ricorso in ordine alla denunciata violazione dell'art. 37, comma 1, N.O.I.F., in quanto tale addebito, ove anche escluso, giammai potrebbe determinare una riduzione della pena inflitta nella misura e per i motivi appena precisati, mentre, in caso di conferma, avrebbe prodotto un aggravamento dell'irrogata inibizione.

Parzialmente fondato, viceversa, appare il reclamo proposto dall'Ivan Corti.

A tal proposito si manifesta irrilevante la pretesa difformità fra l'oggetto dell'indagine e l'atto d'incolpazione e ciò in quanto la condotta oggetto di deferimento, costituita dall'aver consentito al sig. Cappelletti di svolgere funzioni di D.S. e Responsabile del Settore Giovanile all'interno della Calcio Lecco 1912 s.r.l. senza averne titolo, appare confortata dall'istruttoria svolta nel corso della quale emerge l'illecita condotta posta in essere dal Cappelletti e contestata all'odierno reclamante.

Lo stesso Cappelletti, infatti, non solo ha pacificamente ammesso in sede di audizione personale lo svolgimento, con il consenso dell'A.U. Ivan Corti, di tale attività senza averne titolo, ma nemmeno ha reclamato la decisione che lo ha sanzionato con l'inibizione di un anno.

Ritiene peraltro la Corte, in considerazione della limitata consistenza dell'addebito mosso all'Ivan Corti, di poter accoglierne la conclusione subordinata, limitando a mesi tre l'inibizione inflitta.

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 5) e 6), come sopra proposti dai Sigg. Bizzozero Daniele e Corti Ivan:

- respinge il reclamo del Sig. Bizzozero Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- accoglie parzialmente riducendo la sanzione dell'inibizione a mesi 3 inflitta al Sig. Corti Ivan.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Alessandro Luciano, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA;**
- **INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA;**
- **AMMENDA DI € 100,00**
- **PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016)**

In data 11.1.2016 la società AC Garda, partecipante al Campionato di Promozione, Girone A, del Comitato Regionale Veneto, con segnalazione/reclamo al Giudice Sportivo, contestava la regolarità della gara ACD Sona Mazza/AC Garda del 10.1.2016, ritenuta irregolare la posizione del calciatore Andrea Cipriani schierato dalla società Sona Mazza.

Ai sensi dell'art. 30, comma 16 e comma 18, lett. b), C.G.S., l'adito organo di giustizia sportiva rimetteva, per competenza, al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la questione preliminare sulla definizione della posizione di trasferimento e tesseramento del calciatore Andrea Cipriani.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016 il TFN ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore Andrea Cipriani in favore della società Sona M. Mazza, in quanto tardivamente regolarizzato. Ne conseguiva anche l'irregolare partecipazione del calciatore di cui trattasi alla gara Sona M. Mazza/Garda del 10.1.2016.

Avverso la predetta decisione del TFN la società ACD Sona Mazza ha proposto reclamo alla Corte Federale d'Appello, chiedendo la riforma della decisione impugnata e, quindi, la dichiarazione di validità del tesseramento del calciatore di cui trattasi, a far tempo dal 5.12.2015 o, in subordine, dal 4.1.2016.

La Corte Federale di Appello, con decisione dell'11.4.2016 (pubblicata sul Com. Uff. n. 102/CFA), ha ritenuto corretta la decisione impugnata, respingendo, per l'effetto, il reclamo proposto dalla società Sona M. Mazza.

Intanto, la Corte Sportiva d'Appello c/o il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 2.3.2016, prendeva in esame il ricorso dell'A.C. Garda avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Com. Uff. n. 55 del 20.1.2016, del predetto Comitato, con riferimento, appunto, alla validità della suddetta gara Sona M. Mazza/A.C. Garda del 10.1.2016. Esaminata la documentazione ufficiale in atti, preso atto che, il TFN – sez. Tesseramenti, con la decisione sopra richiamata, ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore di cui trattasi, ritenuto, di conseguenza, che il calciatore Andrea Cipriani ha partecipato alla gara Sona M. Mazza/A.C. Garda del 10.1.2016 in posizione irregolare, visto l'art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S.

ha accolto il ricorso presentato dalla società A.C. Garda. Per l'effetto, il predetto organo territoriale di giustizia sportiva ha inflitto alla società Sona M. Mazza la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale (nota n. 10006 del 10.3.2016), per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle iniziative di competenza, con particolare riferimento alla documentazione dalla quale sembrava evincersi la partecipazione irregolare ad altre otto gare dello stesso medesimo Campionato di Promozione, Girone A, del calciatore Andrea Cipriani nelle file della società ACD Sona Mazza (ossia: Sona Mazza – Zevio 1-0 del 6.12.15; Valgatarà - Sona Mazza 2-2 del 13.12.15; Sona Mazza - Garda 1-0 del 10.01.16; Sona Mazza - Belfiore 1-1 del 17.1.16; Lugagnano – Sona Mazza 1-1 del 24.1.16; Sona Mazza - Pro San Bonifacio 2-0 del 31.1.16; San Zeno - Sona Mazza 1-2 del 07.2.16; Sona Mazza - Virtus VR 2-1 del 14.2.16; Aurora Cavalp - Sona Mazza 1-1 del 21.02.16).

All'esito delle indagini, comunicata la chiusura delle stesse in data 29.4.2016, la Procura Federale, ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi atti a comprovare l'irregolare partecipazione del calciatore Andrea Cipriani alla gare sopra indicate, disputate nelle fila della società Sona Mazza, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato e che detta partecipazione ha comportato la violazione del disposto di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S., da parte dei sigg.ri Matteo Grisi (dirigente accompagnatore ufficiale della società) e dello stesso Andrea Cipriani (calciatore), deferiva, con atto in data 26.5.2016, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto:

⇒ Cipriani Andrea, calciatore A.C.D. Sona M. Mazza, all'epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda "per rispondere della violazione di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e, 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/2016 nelle fila della società ACD Sona M. Mazza senza averne titolo perché non tesserato";

⇒ Grisi Matteo, dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza, "per rispondere della violazione di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 e art. 39 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società Sona M. Mazza in occasione di n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/2016 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cipriani Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara";

⇒ la società A.C.D. Sona M. Mazza "per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S., dell'operato del calciatore innanzi citato e del dirigente accompagnatore".

Alla seduta del 7.6.2016, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, assenti i deferiti, il rappresentante della Procura federale, dopo aver esposto il contenuto e le ragioni del deferimento, ha concluso chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: al calciatore Cipriani, 1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza; al sig. Grisi, l'inibizione di giorni 40; alla società Sona M. Mazza, 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione, Girone A, Stagione Sportiva 2015/2016, oltre l'ammenda di € 100,00.

La società deferita ha trasmesso via fax al Tribunale di *prime cure* una comunicazione in cui lamentava di aver ricevuto l'atto di deferimento solamente in data 6.6.2016 (ossia, il giorno prima della data del dibattimento).

Disattese la questione del difetto di notificazione, nel merito, l'organo federale di giustizia territoriale riteneva che la posizione irregolare del calciatore Cipriani fosse già stata accertata dal Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, con decisione (poi, confermata dalla Corte Federale di Appello) con provvedimento il Tribunale Territoriale Veneto e che, di conseguenza, il calciatore di cui trattasi ha disputato n. 8 partite con la società ACD Sona M Mazza mentre risultava ancora tesserato per la società A.C. Garda.

Quanto al profilo sanzionatorio, l'organo di primo grado ha ritenuto congrua la sanzione proposta dalla Procura federale ed ha, di conseguenza, inflitto, le seguenti sanzioni:

- a carico del calciatore Andrea Cipriani, la squalifica di 1 giornata da scontare nel Campionato di competenza;
- a carico del dirigente accompagnatore sig. Matteo Grisi, l'inibizione di giorni 40;

➤ a carico della società Sona M. Mazza, 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione, Girone A, Stagione Sportiva 2015/2016, oltre l'ammenda di € 100,00.

Avverso la predetta decisione la società ACD Sona M. Mazza ed i sigg.ri Andrea Cipriani e Matteo Grisi, come in atti rappresentati e difesi, hanno proposto congiunto reclamo.

Il ricorso si articolava nei seguenti motivi di gravame:

» Nullità del procedimento di primo grado, in quanto, secondo i ricorrenti, la convocazione per la trattazione del giudizio risulta intervenuta e comunicata in data precedente (3.6.2016) quella di notifica, da parte della Procura federale, dell'atto di deferimento (6.6.2016), circostanza, questa immediatamente segnalata dalla società anche alla stessa Procura Federale.

» Annullabilità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio in quanto, i Giudici hanno assunto che i deferiti non sarebbero comparsi nonostante la regolarità della convocazione. Circostanza, questa, secondo i ricorrenti, errata, in quanto gli artt. 30, comma 11, e 41, comma 3, C.G.S. dispongono che il termine per la comparizione innanzi all'organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione. Pertanto, prosegue la parte reclamante, essendo stato notificato l'avviso di comparizione per la seduta del 7.6.2016 solo in data 3.6.2016, risulterebbe pacifico che il termine suddetto non è stato rispettato. Tale principio risulta, altresì, aderente a quanto affermato dalla Corte federale d'appello che ha evidenziato la necessità di specificare espressamente le eventuali ragioni in forza delle quali viene disposta l'abbreviazione del termine di cui all'art. 30, comma 11, C.G.S. (decisione di cui al Com. Uff. n. 100 e 133 del 7.4.2016 e Com. Uff. n. 84 del 19.2.2016).

» Nel merito, parte reclamante censurava l'erroneità della decisione del Tribunale Federale Territoriale per avere lo stesso ritenuto fondato il deferimento della Procura.

Lamentavano, altresì, i ricorrenti che il Tribunale territoriale non ha rilevato come gli stessi si trovassero a difendersi senza ancora conoscere le motivazioni della decisione di cui al Com. Uff. n. 102/CFA dell'11.4.2016 in ordine al reclamo proposto dalla società ACD Sona Mazza avanti la Corte Federale d'Appello avverso la statuizione resa dal Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, con Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016. Circostanza, questa, secondo la prospettazione difensiva, che precluderebbe la possibilità di depositare il ricorso avanti al Collegio di Garanzia del CONI, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedevano che, in totale riforma della decisione impugnata, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità della stessa, e che, accertata e dichiarata la violazione delle norme sul contraddittorio, la stessa decisione fosse annullata. Nel merito, chiedevano il proscioglimento dei deferiti Cipriani Andrea e Grisi Matteo dagli addebiti loro rispettivamente ascritti. In subordine, veniva avanzata richiesta di riduzione delle sanzioni, nella misura ritenuta di giustizia.

All'udienza del 16.6.2016 innanzi alla Corte Federale di Appello sono comparsi l'avv. Carlo Antonio Ghirardi per i ricorrenti, nonché il dott. Alessandro Avagliano per la Procura Federale,

Al termine della discussione ed all'esito della camera di consiglio, la Corte federale d'appello in accoglimento del ricorso, proposto dalla Società A.C.D. Sona M. Mazza di Sona (Verona), dichiarato assorbito ogni ulteriore motivo, ha annullato la decisione impugnata e rinviato al Tribunale Federale Territoriale presso LND – Comitato Regionale Veneto per l'esame del merito.

La CFA evidenziava, anzitutto, la infondatezza della censura di parte appellante in ordine alla irritualità dell'avviso di convocazione del Tribunale federale territoriale, poiché priva delle ragioni di abbreviazione, sino alla metà, dei termini a comparire. In tale prospettiva, richiamata la disposizione di cui all'art. 30, comma 11, C.G.S. («Il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare - ed ai Tribunali Federali a livello Territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi») osservava come, nel caso di specie, l'avviso di convocazione, a prescindere dalla disquisizione in ordine alla data della sua effettiva notifica (il 27.5.2016, come sostenuto dalla Procura federale, in modo condiviso dal Tribunale territoriale, o il 3.6.2016, come ritenuto dai reclamanti), era da considerarsi, sotto tale specifico profilo, legittimo.

Infatti, il presidente del Tribunale Federale Territoriale, con provvedimento pubblicato sul Com.

Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, ha disposto che a partire dalla data di pubblicazione del predetto medesimo provvedimento, il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto di cui all'art. 30, comma 11, C.G.S. doveva intendersi abbreviato della metà, e, dunque, pari a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

Riteneva, invece, fondato il primo motivo di gravame dei ricorrenti in ordine alla eccepita «nullità del procedimento di primo grado», poiché la Procura federale avrebbe notificato l'atto di deferimento in data 6.6.2016, ossia, successivamente alla data di notifica dell'avviso di convocazione, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, per il giorno 7.6.2016.

Sul punto, la CFA così riteneva: «A prescindere dai profili di denuncia, che sembrano a tratti coniugare i distinti piani dell'ingiustizia e della invalidità, risulta, dalla documentazione acquisita al procedimento, che l'atto di deferimento della Procura Federale è stato notificato in data 6.6.2016, ossia il giorno prima della seduta fissata per il dibattimento innanzi al Tribunale federale territoriale.

La disposizione di cui all'art. 41, comma 2, C.G.S., ma, prima ancora, la stessa logica giuridica oltre che la *ratio* di sistema, prescrive che l'atto di incolpazione della Procura federale preceda la comunicazione dell'avviso di convocazione delle parti innanzi al Tribunale federale. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, poiché anche laddove si dovesse considerare efficace la notificazione dell'avviso di convocazione effettuata in data 27.5.2016, rimarrebbe dato insuperabile la circostanza della notifica del deferimento in data, comunque, successiva e, peraltro, un solo giorno prima dell'udienza innanzi al Tribunale.

Pertanto, visto l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti restituiti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto per l'esame del merito».

Vista la delibera emessa dalla Corte Federale d'Appello nazionale con il Com. Uff. n. 142/CFA, pubblicato in data 16.6.2016, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto con provvedimento in data 17.6.2016, convocava le parti deferite e la Procura Federale innanzi a sé, per la seduta del 5.7.2016, per il nuovo esame del merito.

Con successiva nota in data 20.6.2016 il predetto Tribunale Federale Territoriale ritrasmetteva l'avviso di convocazione allegando l'atto di deferimento corretto, in sostituzione di quello erroneamente unito all'avviso di convocazione del 17.6.2016.

Alla suddetta seduta del 5.7.2016 nessuno è comparso per le parti deferite, mentre è risultato presente il rappresentante della Procura Federale.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità della notificazione dell'atto di contestazione degli addebiti, accertata la rituale notificazione degli avvisi di convocazione, «a mezzo lettere raccomandate a/r nel domicilio eletto presso lo studio del loro difensore, avv. Carlo Antonio Ghirardi, spedite in data 20.6.2016 e ritirate in data 23.6.2016», sottolineata l'elezione di domicilio risultante dalla «procura alle liti, conferita al medesimo da tutti i soggetti deferiti ed apposta in calce al reclamo datato 08/06/2016, avverso la decisione in data 8.6.2016 di questo Tribunale», visto l'art. 38, comma 8, C.G.S., dichiarava regolarmente radicato il procedimento e non giustificata l'assenza delle parti deferite e, attesa la mancata allegazione di motivi di impedimento a comparire, rimetteva alla Procura Federale «di valutare eventuali profili di non conformità del predetto comportamento delle parti ai canoni stabiliti dall'art. 1 *bis*, comma 3. C.G.S.».

Il rappresentante della Procura federale, esposto brevemente il contenuto dello stesso, ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, a carico del calciatore Andrea Cipriani; 40 giorni di inibizione a carico del dirigente Matteo Grisi; ammenda di € 100,00 e 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 per il principio di afflittività della sanzione, alla società ACD Sona M. Mazza.

Il Tribunale Federale Territoriale, «ritenuto che è un dato acquisito agli atti che la posizione irregolare del calciatore Cipriani Andrea è stata accertata, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti, con provvedimento in data 23.2.2016 Com. Uff. n. 9/TFN, confermato dalla Corte Federale di Appello, V Sezione (Com. Uff. n. 102/CFA del 9.6.2016), ritenuto che risulta

parimenti pacifico in atti che il predetto calciatore Cipriani Andrea ha disputato n. 8 partite del Campionato di competenza con la società ACD Sona M. Mazza, mentre risultava ancora tesserato per la società AC Garda, ritenuta la congruità delle sanzioni proposte dalla Procura federale della F.I.G.C. e condivisa, alla stregua del principio di afflittività, la richiesta di applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica a carico della società ACD Sona M. Mazza con riferimento alla Stagione Sportiva 2015/2016» ha disposto l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari: «a carico del sig. Cipriani Andrea, calciatore già ACD Sona M. Mazza: 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; a carico del sig. Grisi Matteo, dirigente accompagnatore ACD Sona M. Mazza: 40 giorni di inibizione; a carico dell'ACD Sona M. Mazza: 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 per il principio di afflittività della sanzione, oltre a € 100,00 di ammenda».

Con reclamo/impugnazione dd. 8.7.2016 i sigg.ri Andrea Cipriani e Matteo Grisi, nonché la ACD Sona M. Mazza, come rappresentati e difesi, hanno dichiarato di proporre reclamo avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 2 del 6.7.2016.

Con successivo atto dd. 13.7.2016 i reclamanti hanno proposto i motivi di gravame che di seguito brevemente si riassumono:

⇒ Annullabilità della decisione per violazione delle norme sul contraddittorio.

Ritiene parte reclamante che ai sensi degli artt. 30, comma 11 e 41, comma 3, C.G.S. il termine a comparire innanzi all'organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a giorni 20 e che nel caso di specie lo stesso non è stato rispettato, risultando imprescindibile e necessaria la espressa specificazione delle eventuali ragioni in forza delle quali risulta intervenuta l'abbreviazione del termine.

Errato e non pertinente, a dire dei reclamanti, il richiamo operato in sentenza al provvedimento di abbreviazione pubblicato sul Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, non potendo lo stesso «trovare applicazione in via generale, con durata illimitata, all'infinito ed *ad libitum* (dato che, in tal modo si porrebbe in aperto ed insanabile contrasto con il sopra richiamato dettato normativo)».

Evidenziano, in tal ottica, i reclamanti «che, *per tabulas*, la scelta dell'Organo giudicante di fissare udienza quando già era iniziata la Stagione Sportiva 2016/2017 ha reso privo di effetti (siccome già caducato) e di certo non più applicabile il provvedimento di abbreviazione del termine a comparire reso dal Presidente del Tribunale Federale e di cui al Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016». Insomma, nella fattispecie, non sarebbe stato rispettato il termine a comparire come in via generale previsto dagli artt. 30 e 41 del C.G.S.».

⇒ Nel merito.

- Ritengono, i reclamanti, che «se il sig. Andrea Cipriani era stato “calciatore della ACD Sona M. Mazza nessuna violazione delle norme dell'ordinamento mai era intervenuta”», mentre se «era sempre ed esclusivamente risultato tesserato per la A.C. Garda», è questa società che doveva o dovrà essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

«Ne consegue, *per tabulas* e pacificamente», proseguono i reclamanti, la carenza di legittimazione passiva in capo alla ACD Sona M. Mazza in relazione alle condotte eventualmente ascrivibili al sig. Andrea Cipriani. Ora, poiché peraltro la società odierna esponente è stata in relazione ad esse erroneamente ed illegittimamente sanzionata (con pronuncia unitaria ed “inscindibile”, quanto a contenuto) non v'è dubbio che la decisione ora impugnata si appalesi nulla e/o quantomeno annullabile (nullità e/o annullabilità che dovranno portate essere pronunciate). Del resto il capo della decisione con il quale è stata condannata la ACD Sona M. Mazza si presenta indistinto, cosicché non risulta tecnicamente possibile un suo “frazionamento” e/o l'adozione di provvedimento che scinda detta condanna».

In ogni caso, ad avviso dei reclamanti, «le sanzioni irrogate dal Tribunale federale appaiono manifestamente eccessive e non congrue in relazione agli addebiti contestati ed a quanto verificatosi (anche a seguito di documentali condotte del Comitato regionale Veneto – sezione Tesseramenti –)» e, pertanto, ne chiedono «la riduzione nella misura ritenuta di giustizia».

Peraltro, parte reclamante rileva come i sigg.ri Andrea Cipriani e Matteo Grisi abbiano in tutto od in parte già scontato le sanzioni. In particolare, quanto al calciatore, si evidenzia in ricorso

«come in data 12.6.2016 sia stata disputata la gara Lugagnano – Garda (valevole quale turno preliminare dei Play Off), cui il medesimo non ha preso parte (scontando in tal modo la sanzione di 1 giornata di squalifica comminatagli dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Veneto con la decisione in data 8.6.2016 di cui al Com. Uff. n. 96).

⇒ Queste le conclusioni di cui al ricorso: preliminarmente, dichiararsi «la nullità della decisione impugnata ovvero, e quantomeno, accertata e dichiarata anche la violazione delle norme sul contraddittorio», annullarsi «la decisione stessa» e rinviarsi «all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito»; «in subordine, e nel merito: quanto al sig. Andrea Cipriani», limitarsi «al presofferto la sanzione comminata al calciatore, dichiarando quindi la stessa già scontata; quanto al sig. Matteo Grisi», ridursi «nella misura ritenuta di giustizia, e tenuto conto del periodo di inibizione presofferto – giorni 8 in forza della decisione poi annullata, oltre ai giorni intercorrenti dal 6.7.2016 alla definizione del presente procedimento – la sanzione al medesimo irrogata; quanto alla ACD Sona M. Mazza», dichiararsi «la carenza di legittimazione passiva in capo alla A.C.D. Sona M. Mazza in relazione alle condotte ascrivibili al sig. Andrea Cipriani; conseguentemente» prosciogliere «la società dagli addebiti alla stessa ascritti in relazione a ciò con l’atto di deferimento, riducendo nella misura ritenuta di giustizia la sanzione comminata in primo grado alla società».

All’udienza fissata innanzi a questa Corte per il giorno 21.7.2016 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché l’avv. Carlo Antonio Ghirardi, per i ricorrenti.

Illustrate le ragioni del ricorso l’avv. Ghirardi ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il rappresentante della Procura federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell’assetto sanzionatorio stabilito nella impugnata decisione del Tribunale federale territoriale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Motivi

⇒ Priva di pregio, anzitutto, l’eccezione di annullabilità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio, riproposta dagli appellanti anche in questa nuova fase d’appello.

Questo Collegio non può che ribadire quanto già dalla Corte ritenuto ed affermato nella precedente decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 144/CFA del 20.6.2016.

La norma di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S., così dispone: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare - ed ai Tribunali Federali a livello Territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi».

Con provvedimento del presidente del Tribunale federale territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, è stata disposta l’abbreviazione dei termini, così come previsto e consentito dalla disposizione sopra ricordata. Pertanto, il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. è stato (e doveva considerarsi) abbreviato della metà e, dunque, pari a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

Con riferimento al caso di specie l’avviso di convocazione è stato notificato (cfr. anche ricorso, pagg. 3 e 4) in data 17 giugno e rinnovato in data 20 giugno. La seduta innanzi al Tribunale Federale Territoriale si è tenuta il 5.7.2016: nessuna inosservanza, pertanto, dei termini a comparire, nessuna violazione del contraddittorio.

Priva di supporto normativo, ma, ancor prima, logico-giuridico l’assunto degli appellanti secondo cui il provvedimento di abbreviazione non «può trovare applicazione in via generale, con durata illimitata, all’infinito, *ad libitum*», trattandosi, sempre a dire dei reclamanti, «di disposizione d’urgenza dettata e prevista, come in essa espressamente affermato, per i soli procedimenti la cui conclusione poteva/doveva intervenire entro il termine della Stagione Sportiva 2015/2016».

Nel provvedimento di abbreviazione dei termini di cui trattasi, pubblicato nel suddetto Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016, sono specificamente indicate le ragioni dell’abbreviazione medesima, anche nella prospettiva della più celere definizione, fatto salvo l’inespropriabile diritto di difesa dei deferiti, dei procedimenti disciplinari incardinati sul finire della stagione sportiva. Supportano una

tale prospettiva anche giuste ed evidenti esigenze di definizione delle classifiche dei campionati e di predisposizione dei calendari dei campionati della successiva Stagione Sportiva.

Ciò premesso ed anche alla luce del quadro di riferimento logico-normativo prima ricordato appare evidente che il sopra richiamato provvedimento di abbreviazione dei termini di cui trattasi, adottato dal Comitato Regionale Veneto, è pienamente e doverosamente applicabile al presente procedimento: si tratta, del resto, di un procedimento introdotto dalla Procura federale dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 e che riguarda fatti e possibili illeciti non solo accertati nella Stagione Sportiva 2015/2016, ma anche relativi alla predetta medesima stagione sportiva. Considerata, poi, l'unitarietà del presente procedimento disciplinare e l'esigenza di una pronta definizione dello stesso, attese le vicende processuali che lo hanno interessato e ne hanno prolungato i tempi, quelle esigenze poste, in generale, alla base dell'abbreviazione dei termini di cui si tratta, appaiono, vieppiù, qui presenti.

⇒ Il ricorso è, del pari, infondato nel merito.

Risulta agli atti che la posizione irregolare del calciatore Andrea Cipriani, giocatore A.C.D. Sona M. Mazza, all'epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda, è stata accertata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (cfr. Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016), ed in sede di impugnazione anche dalla Corte federale di Appello (cfr. Com. Uff. n. 102 dell'11.4.2016). Sulla questione e, segnatamente, sulla posizione di tesseramento del calciatore di cui trattasi è intervenuto giudicato sportivo.

Nel caso di specie, del resto, è possibile, in via di mero incidente, osservare che, mentre risulta tempestivo il deposito del modulo di trasferimento del calciatore Cipriani da parte della società reclamante, appare tardiva, rispetto al termine previsto di cui all'art. 39, comma 5, N.O.I.F., la trasmissione della distinta contenente l'elenco dei calciatori di cui la stessa ha chiesto il tesseramento.

Il trasferimento del calciatore dilettante è, infatti, disciplinata dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 39 N.O.I.F. e, di conseguenza, ai fini del perfezionamento di un valido tesseramento occorre che, entro il termine previsto dal predetto comma 5 dell'art. 39, la società tesserante faccia pervenire presso la Divisione o il Comitato competente non solo il modulo dell'accordo di trasferimento, ma anche il foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Se ne ricava che il calciatore di cui trattasi risulta aver disputato n. otto gare (già sopra e in atti specificate) con la società ACD Sona M. Mazza, mentre era ancora tesserato per la società AC Garda e, pertanto, lo stesso risponde della violazione di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.

Il sig. Matteo Grisi, dirigente accompagnatore ACD Sona M. Mazza, è stato, dunque, correttamente chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 e all'art. 39 delle N.O.I.F. per aver attestato, sottoscrivendole, nelle distinte delle suddette otto gare – del Campionato di Promozione 2015/2016 – di cui trattasi, la posizione di regolare tesseramento del calciatore Cipriani.

Correttamente, infine, la società ACD Sona M. Mazza è stata ritenuta responsabile, a titolo oggettivo, ex art. 4, comma 2, C.G.S. dell'operato del calciatore e del dirigente accompagnatore innanzi citati e, ad ogni buon conto, la stessa è stata correttamente sanzionata. Non possono, a tal riguardo, condividersi le deduzioni dei ricorrenti.

Il fatto che, essendo stato accertato che il calciatore Cipriani fosse, all'epoca dei fatti qui in rilievo, tesserato per l'AC Garda non esclude di certo la responsabilità della società ACD Sona M. Mazza.

Occorre, anzitutto, osservare come in questa sede ed ai fini della decisione del presente giudizio non rilevi la circostanza se del fatto del calciatore sia stata chiamata, sarà chiamata o avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere (anche) la società AC Garda. Questa Corte, infatti, in ossequio al principio della domanda e dei limiti connessi all'oggetto del giudizio, ai fatti dedotti ed ai soggetti deferiti, è qui chiamata unicamente a giudicare sulla esistenza o meno della responsabilità dei deferiti e della società Sona M. Mazza.

Ciò premesso, ritiene, questo Collegio, che correttamente la società Sona M. Mazza sia stata chiamata a rispondere anche per l'illecito del calciatore, essendo essa società ad aver irregolarmente utilizzato, in ben otto gare il calciatore medesimo, pur essendone priva di titolo. Del resto, il

calciatore Andrea Cipriani ha comunque prestato attività nell'interesse ed a favore della società Sona M. Mazza e, dunque, anche ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. della condotta del medesimo la stessa predetta società deve essere comunque chiamata a rispondere.

In ogni caso, poi, la società Sona M. Mazza risponde a titolo oggettivo della condotta antidoverosa del proprio dirigente Matteo Grisi e, comunque, per aver indebitamente impiegato nelle otto gare in atti specificate il calciatore Andrea Cipriani, delle cui prestazioni sportive ha tratto beneficio. Pertanto, anche laddove il ragionamento della parte ricorrente fosse stato condivisibile, con esclusione, quindi, della responsabilità oggettiva della società per la condotta addebitata al calciatore, la stessa comunque risponderebbe per la condotta del suo dirigente e per essersi avvalsa (per ben otto giornate, lo si ripete) di un calciatore tesserato con altra società. Pertanto, considerato il minor disvalore giuridico-sportivo della condotta del calciatore, sanzionata, infatti, correttamente, solo con 1 giornata di squalifica, la società Sona M. Mazza avrebbe potuto al più usufruire – sempre laddove, lo si ribadisce, fosse stato fondato l'assunto dei reclamanti – della non applicazione dell'ammenda alla stessa inflitta in *prime cure*.

Venendo, appunto ed infine, al profilo “sanzioni”, ritiene, questa Corte, che non sia possibile alcuna riduzione del trattamento sanzionatorio, poiché le sanzioni inflitte dal Tribunale federale territoriale a ciascuno dei deferiti, odierni appellanti, appaiono del tutto congrue e proporzionate, per quanto detto, ai fatti a ciascuno degli stessi contestati ed alla rispettiva gravità dei medesimi.

Inammissibile, invece, la domanda volta a far dichiarare già scontata la squalifica di una giornata inflitta al calciatore, domanda che involge profili “amministrativi”, più che di giustizia, essendo, invece, demandato a questa Corte l'accertamento della eventuale responsabilità del deferito e la congruità della eventuale corrispondente sanzione. Sotto tale profilo, pertanto, non può, questa Corte, che confermare la decisione di primo grado, tanto in ordine all'affermazione di responsabilità, quanto al correlato trattamento sanzionatorio. Esula, invece, quantomeno dal presente giudizio, ogni accertamento in ordine alla circostanza se la sanzione della squalifica di cui trattasi sia già stata o meno scontata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla Società A.C.D. Sona Mazza di Sona (VR).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 20 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio